

Nikolai Wandruszka: Un viaggio nel passato europeo – gli antenati del Marchese Antonio Amorini Bolognini (1767-1845) e sua moglie, la Contessa Marianna Ranuzzi (1771-1848)

12.9.2014

de CAPUA (I, II)

incl. da SUESSA

XX.1005945

di Capua Maria, * post 1300 + post 10.10.1343/ante 10.12.1345, già vedova di Enrico di Capresio, oo ca. 1331 **Filangeri** Filippo de Candida, + 15.2.1372, # nella chiesa degli Agostiniani di Candida, da lui fondata nel 1366.

XXI.

di Capua Giacomo, + 18.4.1312; oo 1295/97 Roberta **Gesualdo** (ca. 1275-1326), figlia di Nicola e di Giovanna **della Marra**.

Gran Protonotario del Regno di Sicilia (1307); König Robert hatte ihn noch zu Lebzeiten des Vaters in dasselbe Amt des Protonotarius erhoben, mit einer Provision von 108 Goldunzen jährlich¹.

Schwester: XVIII. **di Capua** Giovanna, oo 1295 ca. Tommaso **da Marzano** 1° Conte di Squillace

XXII./XIX.

di Capua Bartolomeo (I) * 24.8.1248, + testamento: 1325, ma morto ca. 1328; # all'Arcivescovado di Napoli; oo (a) Mattia di **Fránco**, nipote del famoso giurista Taddeo **da Sessa**², oo (b) Maria di Lauria.

Signore di Caprio dal 18.10.1292, Protonotario e Logoteta del Regno di Sicilia, ambasciatore angioino ad Avignone; Signore di Vairano, Presenzano, Albiano e Casella, Barone di Lorianò, Trentola e Salcone, Barone di Arnone, Signore di Sant'Antonio, Molinara, Roseto, Conca e Altavilla (feudi avuti tra il 1285 e 1293), Signore di Morrone e Riccia; fu eminente giurista e allievo di San Tommaso d'Aquino, Dottore in legge all'Università di Napoli, scrisse la "Glossa Aurea"; nel 1314 fondò il monastero dei PP. Verginiani di Montevergine a Napoli. Ampia biografia di Ingeborg WALTER und Maura PICCIALUTI in DBI 6 (1964): „Appartenente a un'antica famiglia capuana di giuristi, nacque a Capua il 24 ag. 1248 da Andrea,

¹ Pietro Giannone, Dell'istoria civile del regno di Napoli libri 40, vol.3 (1723), p.83.

² Taddèo da Sessa / Suessa. - Giureconsulto (Sessa Aurunca tra il 1190 e il 1200 - Parma 18.2.1248 ucciso durante l'assalto dei parmensi al campo imperiale di Vittoria. Federico II fu molto amareggiato per la perdita di uno dei suoi più fidati custodi della giustizia e dovette sostituirlo con Riccardo di Montenero); gran giustiziere della curia imperiale. Giurista eminente, tenuto in gran conto alla corte di Federico II, che gli affidò (1243) ambascerie per Innocenzo IV, al Concilio di Lione (1243) difese la causa dell'imperatore contro le gravi accuse del pontefice. Morì nell'assedio di Parma. Nel castello di Capua la sua statua era accanto a quelle dell'imperatore e di Pier delle Vigne. Vgl. Giuseppe Centore, "Taddeo da Sessa", Caramanica, Minturno (2006). Es existieren zwei Büsten in Capua, die ihn darstellen (eine 1239 datiert).

avvocato fiscale sotto Federico II di Hohenstaufen e più tardi sotto Carlo I d'Angiò, del quale fu anche familiare e consigliere, e da Giovanna, della quale s'ignora la famiglia. Studiò diritto nell'università di Napoli, dove il 12 sett. 1278, superato brillantemente l'esame alla presenza dei giuristi Gobertus de Sancto Quirino e Leritus, conseguì il dottorato e nello stesso tempo ottenne la licenza per insegnare diritto civile nello Studio. I documenti attestano che vi insegnò dal 1282 al 1284; tale periodo, però, andrebbe esteso con tutta probabilità anche al 1278-1289. Dotto e valente giurista, in possesso di una carica alta e prestigiosa ancora in così giovane età, B. non poteva certo sfuggire all'attenzione della corte angioina che gli offrì presto la possibilità di iniziare una rapida e brillante carriera nell'amministrazione del Regno e di rivelare autentiche doti di uomo politico. Carlo I d'Angiò lo nominò infatti suo familiare e consigliere e lo portò con sé durante l'infruttuoso assedio di Messina del settembre del 1282. Più stretti però furono, sin dall'inizio, i rapporti di B. con il figlio primogenito del re, Carlo principe di Salerno, del quale sarebbe diventato più tardi, come protonotaro e logoteta del Regno, il principale e più fidato collaboratore in tutte le questioni politiche e giuridiche. Nel 1283, quando Carlo I, in procinto di recarsi al duello con Pietro III d'Aragona, lasciò la reggenza al figlio, nominandolo suo vicario generale il 12 gennaio, B. risulta già nella cerchia più stretta dei consiglieri politici di Carlo di Salerno, come attestano alcuni documenti stesi da lui. Si è persino avanzata l'ipotesi che il grande processo per corruzione, intentato nell'estate del 1283 per disposizione del principe di Salerno, contro le famiglie Rufolo e Della Marra fosse stato ispirato da Bartolomeo. La supposizione sembra avvalorata da vari indizi anche stilistici, come ad esempio il nuovo linguaggio più sciolto ed efficace dei documenti emanati da Carlo di Salerno in questa occasione, che rinvia allo stile cancelleresco di Bartolomeo. Ritornato Carlo di Salerno dalla prigionia aragonese, e incoronato re di Sicilia a Rieti il 29 maggio 1289, B., che aveva ottenuto in data imprecisata l'ufficio di maestro razionale della Magna Curia, riappare in prima fila tra i più intimi consiglieri del re. Nello stesso 1289 al momento di lasciare il Regno per recarsi in Francia dove contava di trattare con Filippo il Bello la questione siciliana per assicurarsene l'appoggio nella lotta contro gli Aragonesi, Carlo II lo invitò il 9 ottobre a seguirlo. B. si trovò così nel gennaio del 1290 a Parigi, al seguito del re, dal quale fu mandato poco dopo a Roma, in missione presso la corte pontificia, con l'abate Giovanni di Saint-Germain-des-Prés. L'oggetto della missione purtroppo non è noto, ma doveva essere sicuramente in stretto rapporto con le trattative, intercorse tra la Francia e la Santa Sede relativamente alla riconquista della Sicilia, concluse nell'agosto del 1290 con la convenzione di Senlis. Due mesi prima, il 7 giugno 1290, Carlo II aveva *nominato* B. protonotaro del Regno di Sicilia, carica che gli fu confermata a vita insieme con la facoltà di nominare viceprotonotari il 21 ag. 1294. Asceso in tal modo a una delle più alte cariche del Regno, alla quale nel febbraio del 1296 Carlo II aggiunse, dopo la morte del titolare, Sparano da Bari, anche quella di logoteta del Regno, B. mantenne fino alla morte una posizione di grandissima influenza e autorità alla corte angioina, paragonabile solo a quella tenuta cinquant'anni prima dal grande consigliere e confidente di Federico II, Pier delle Vigne, che aveva riunito anch'egli nelle sue mani le due importanti cariche. In questa occasione gli venivano indirizzati i *capitula officii prothonotari secundum novum modum* (pubblicati da E. Winckelmann, in *Acta Imperii inedita seculi XIII*, I, Innsbruck 1880, n. 990, pp. 740 s.; per la datazione cfr. L. Cadier, pp. 203 s.) con cui si precisavano le funzioni inerenti alla sua carica. Oltre ai compiti strettamente connessi agli uffici di protonotaro e di logoteta che consistevano principalmente nella stesura e nella solenne pubblicazione degli atti regi, B. svolse

un'intensa attività politica e diplomatica con numerose missioni presso le corti estere, cosicché il suo nome risulta costantemente legato a tutte le questioni politiche trattate dalla corte angioina. P, da lamentare tuttavia che la scarsità della documentazione e l'insufficienza degli studi non sempre consentono una precisa valutazione del suo effettivo contributo all'elaborazione e all'esecuzione della politica angioina del tempo. Nell'agosto del 1293, appena tornato da un'ambasceria in Spagna, fu inviato insieme con Rainaldo di Avella a Roma, col compito di promuovere l'elezione di un papa favorevole alla causa angioina. A tal fine Carlo II gli aveva conferito ampie facoltà di concedere in investitura feudi del Regno. Con tutta probabilità si riferisce a questa missione un'orazione politica di B. rimasta manoscritta e conservata in due codici posseduti rispettivamente dalla Biblioteca Nazionale di Napoli (mss. VII, E., 2) e dalla Österreichische Nationalbibliothek di Vienna (mss., n. 2132). Nonostante l'intensa attività dispiegata, B. non riuscì ad ottenere l'elezione di un cardinale della famiglia Colonna, legata alle direttive della politica angioina, anche se l'elezione dell'eremita Pietro da Morrone riuscì in definitiva altrettanto favorevole agli interessi della corte di Napoli. Il nuovo papa, infatti, Celestino V, risultò nel corso del suo breve pontificato un mero strumento della politica angioina, e non a caso B. esercitò in questo periodo anche l'ufficio di notaio apostolico. L'abdicazione di Celestino V (13 dic. 1294) e la successiva elezione di Bonifacio VIII (24 dic. 1294) mutarono i termini della situazione politica: nel gennaio del 1295 B. accompagnò da Napoli ad Anagni il nuovo papa che assunse il ruolo di mediatore nel conflitto tra Angioini ed Aragonesi. Le trattative, iniziate subito dopo l'elevazione al soglio pontificio di Bonifacio VIII, portarono alla pace di Anagni, conclusa il 12 giugno 1295 alla presenza del papa, di ambasciatori aragonesi, francesi e inglesi, dello stesso Carlo II e del suo protonotaro Bartolomeo. Gli accordi prevedevano la devoluzione della Sicilia alla Santa Sede, il matrimonio di Giacomo II d'Aragona con Bianca d'Angiò, figlia di Carlo II, e la liberazione dei suoi tre figli, dati in ostaggio al re aragonese nel 1288. Quale sia stata la parte di B. in queste trattative è difficile precisare. P, certo tuttavia che ancora nel 1299 re Carlo, concedendogli in investitura numerosi feudi in premio dei tanti e importanti servizi resi, ricordò con particolare rilievo le benemerite acquisite da B. nella questione della liberazione dei tre principi angioini. Nell'autunno del 1295 B. accompagnò Carlo II in Catalogna, dove, come era stato stabilito dal trattato di Anagni, Bianca d'Angiò sposò il 10 nov. 1295 Giacomo II d'Aragona. L'anno seguente, in assenza di re Carlo, impegnato in una spedizione nelle parti meridionali del Regno per scacciarne i Siciliani che vi si erano annidati, fu nominato, il 2 ag. 1296, capitano generale di Terra di Lavoro, della contea di Molise e del Principato. Subito dopo, il 3 settembre, il re lo invitò a Brindisi e insieme si diressero a Roma, dove li chiamava il riacutizzarsi della questione siciliana in seguito all'incoronazione di Federico d'Aragona a re di Sicilia. Per i quattro anni successivi B. si trattene quasi ininterrottamente, con qualche raro intervallo dedicato all'esecuzione di rapide missioni diplomatiche (alla fine del 1298 si recò in Sicilia e nella primavera del 1299 in Toscana), presso la corte pontificia per sostenere gli interessi angioini nel conflitto siciliano sempre più inasprito. A Roma B. si occupò essenzialmente di problemi finanziari, assai gravi per la corte angioina esaurita dai costosissimi quanto inutili tentativi di riconquistare la Sicilia. Nell'agosto del 1298 ebbe da Napoli l'incarico di strappare al papa un prestito di ben 100.000 oncie, ma è poco probabile che B. sia riuscito ad ottenere un prestito così alto. Nell'estate del 1299 gli riuscì invece di mantenere fedele all'alleanza angioina Bonifacio VIII, che, stanco, come osservò un ambasciatore aragonese, dei gravi

sforzo finanziario impostogli dalla guerra contro Federico di Sicilia, accennava a seguire l'esempio di Giacomo II d'Aragona, in quel momento deciso ad abbandonare la lotta contro il fratello. Dal papa ottenne anche 12.000 onces e nella primavera del 1300 ancora altre 14.000. Ma il debito della corte di Napoli con la Curia aveva toccato ormai una misura tale da rendere alquanto problematica la questione della restituzione. Con lo stesso zelo con cui si era adoperato a strappare il denaro al papa, B. si sforzò in seguito di ottenere la cancellazione del debito con argomenti che ne rivelano la grande dottrina giuridica e la consumata abilità di negoziatore diplomatico. Assai significativo in questo senso è il documento (pubblicato dal Monti, *Da Carlo I a Roberto d'Angiò*, pp.123-129) steso da B. nel 1307 in occasione di una missione ad Avignone, dove accompagnò Carlo II per sollecitare nuovi prestiti dalla Curia. In tale circostanza B. stese la minuta di una bolla pontificia proposta a Clemente V perché la emanasse, nella quale espose il punto di vista angioino sulla questione dei debiti con la corte pontificia. I prestiti della Curia, argomentava abilmente B., erano serviti essenzialmente a finanziare la guerra contro la ribelle Sicilia, guerra provocata da Roma per via della ben nota chiamata di Carlo d'Angiò contro gli ultimi Hohenstaufen prima e contro gli Aragonesi dopo. Se la responsabilità del conflitto siciliano risale alla politica della Chiesa, che per giunta vantava precisi diritti di sovranità feudale sul Regno di Sicilia, era giusto che la stessa Chiesa ne pagasse le spese. Clemente V tuttavia non si lasciò convincere dalle sottili argomentazioni di B., e non risulta che abbia mai emanata la bolla da lui preparata, né che abbia condonato i pesanti debiti a Carlo II d'Angiò. Altre missioni di natura politica avevano portato già in precedenza B. alla Curia pontificia. Nel 1303 vi sostenne con la consueta abilità e con successo, alla presenza di Bonifacio VIII che aveva convocato a Roma i due pretendenti alla corona ungherese, i diritti di Caroberto d'Angiò contro Venceslao, figlio del re di Boemia. In un'altra circostanza molto più importante per le sorti del Regno B. perorò davanti alla Curia, e cioè nel 1309 dopo la morte di Carlo II, per sostenere insieme con un altro illustre giurista napoletano, Andrea d'Ischia, i diritti di Roberto d'Angiò alla successione al trono di Sicilia contro il nipote Caroberto d'Ungheria. Per ottenere il riconoscimento di tali diritti B. si era adoperato presso Bonifacio VIII già nel 1296. I rapporti tra B. e il nuovo sovrano furono anch'essi dei migliori: la collaborazione del fedele protonotaro con Roberto risale del resto già al tempo del vicariato di questo nel Regno, quando, appena tornato dalla prigionia aragonese e nominato nel 1297 vicario generale con ampie funzioni di governo, fu affidato da Carlo II alla tutela politica di Bartolomeo. Nel 1310, in previsione dell'imminente calata in Italia di Enrico VII di Lussemburgo, Roberto d'Angiò chiamò B., al quale era stato anche affidato l'incarico di soprintendere all'approntamento della flotta angioina, in Provenza per averne assistenza e consiglio nella difficile situazione politica. Nell'aspro conflitto ideologico e politico che oppose re Roberto all'imperatore, B. dovette aver parte assai importante. Anche se molto probabile, non è sufficientemente provata tuttavia la diretta partecipazione di B. alla redazione degli scritti polemici (tutti anonimi) opposti dalla cancelleria angioina alla deposizione di Roberto proclamata solennemente da Enrico VII in base ai diritti di sovranità imperiale. Il Monti ha attribuito, con argomenti non del tutto convincenti, tre di questi scritti (di cui due pubblicati in *Monumenta Germaniae Historica*, Leguin sectio, IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, IV, 2, IM. 1252 e 1253, e un altro da F. Kem, *Acta imperii Angliae et Franciae*, Tübingen 1910, n. 295) a B., ma tale attribuzione è stata contestata con buone ragioni dal Calasso (I glossatori e la teoria della sovranità, Milano 1957, p.

136, n. 27). Resta fermo tuttavia che B. dovette intervenire con tutto il peso della sua esperienza e della sua dottrina in una questione tanto importante, e certamente questi scritti, che avevano carattere decisamente ufficiale, non furono pubblicati senza il placet del protonotaro e logoteta del Regno. Anche se l'influenza di B. sulla politica estera napoletana durante i lunghi anni passati al servizio della corte angioina emerge con maggiore evidenza, non fu tuttavia minore il peso esercitato dal grande giurista nella politica interna del Regno. A parte l'importante contributo alla legislazione angioina del tempo, strettamente legato alla sua carica di protonotaro, B. svolse un'intensa attività amministrativa, che è rispecchiata fedelmente da molte delle sue numerose orazioni* conservate in numero di circa quaranta nei due codici già indicati della Biblioteca Nazionale di Napoli e della Osterreichische Nationalbibliothek di Vienna. Chiamato a far parte in varie circostanze di numerose commissioni giudiziarie, condusse spesso trattative con le città del Regno per sollecitarne adeguati contributi finanziari per sostenere la guerra siciliana. Nel 1318, su incarico del duca di Calabria, intervenne nelle lotte interne del Comune di Sorrento riportandovi la pace. Esercitò funzioni di controllo nell'università di Napoli, legate a quanto pare ai suoi uffici di protonotaro e di logoteta del Regno, come lascia supporre un certo numero di sue orazioni tenute in occasione di conferimenti di titoli dottorali. Nel 1325 infine fece parte del consiglio di reggenza costituito in occasione di una spedizione di re Roberto in Sicilia. B. morì, quasi ottantenne, nella prima metà del 1328 a Napoli e fu sepolto nella cappella gentilizia del duomo della città, dove un bell'epitaffio, il cui testo è tramandato, sanzionò la gloria del "summus atleta Regni". Dopo la sua morte " re Roberto lasciò liberi gli uffici di protonotaro e di logoteta, che B. aveva occupato così fedelmente per tanti anni; gli innumerabili beni, dei quali i sovrani angioini l'avevano beneficato, passarono per la maggior parte a donazioni pie. B. aveva sposato in prime nozze Mattia di Fráncò, nipote del famoso giurista Taddeo da Sessa. Da questo matrimonio nacquero otto figli, di cui uno, Giacomo, fu associato al padre nella carica di protonotaro nel 1307, ma gli premorì già nel [...]. Dopo la morte della prima moglie B. si risposò con Margherita de Lauria, figlia del famoso ammiraglio e vedova del conte Ugo di Chiaramonte, che gli sopravvisse. Uomo di sincera e profonda pietà, B. ebbe frequenti contatti con i domenicani di Napoli e conobbe anche personalmente s. Tommaso, per il quale conservò sempre una grande devozione. Dell'Aquinate egli conobbe assai bene le opere e professò la dottrina anche pubblicamente in qualità di professore dell'università di Napoli. Tutto ciò risulta dalla testimonianza offerta da B. l'8 ag. 131q nel corso del processo di canonizzazione, alla quale allegò un importante catalogo delle opere di s. Tommaso, che costituisce una delle fonti fondamentali per la ricostruzione della bibliografia del santo. Tale catalogo, compilato dallo stesso B., è stato ampiamente discusso dagli studiosi e pubblicato criticamente dal Mandonnet. La sua devozione per s. Tommaso è attestata anche da una cappella presso Capua, da lui costruita, dotata e dedicata. La notevole preparazione teologica del dotto giurista rimasta fino ad ora del tutto sconosciuta ai suoi biografi e studiosi meriterebbe attenta considerazione ai fini di una più precisa ricostruzione e valutazione della sua attività di scrittore e di giurista. Ignorando i rapporti di B. con i domenicani, il Nitschke ha studiato le sue orazioni, sottolineando la presenza di schemi retorici attinti alla pratica della predicazione, ma ha escluso ogni pospossibile influenza della filosofia tomistica. La questione resta ancora aperta. B., nella varietà e nella convergenza dei suoi interessi di scienziato e di pratico, di esegeta e di politico, presenta caratteri che lo accomunano a molti altri giuristi del suo tempo e

particolarmente a quelli operanti inell'ambito del *Regnum*. La costante attenzione mostrata da B. alle fattispecie feudali rappresenta il continuo tentativo d'inserire in quella compagine statuale, già saldamente strutturata, una forma di decentramento politico, che con lui riceve la prima elaborazione, dottrinarla. Tale elaborazione si dispiegherà in una ben più vasta problematica per l'opera d'un altro giurista, affiancato a B. nel medesimo ufficio di pronotaro e nell'insegnamento del ius civile nello *Studium* di Napoli: Andrea d'Isernia. Tratto peculiare della sua fisionomia è la compenetrazione delle due esigenze, teorica e pratica, in un metodo nel quale il rigore della costruzione sistematica e l'esigenza del più puntuale formalismo (basti pensare alle disposizioni in materia processuale, contenute nella legislazione promossa da B. e ripetute nella glossa al Liber Constitutionum: gl. iustitiarum per provincias, in Const. 1, 51; gl. causas alias, in Const. 1, 52) si fanno strumento per la soluzione di problemi concreti. È particolarmente felice in quest'uomo la coincidenza dell'interprete col legislatore: interprete, appunto, da un lato d'una littera antica legata a condizioni politicoeconomiche non sempre compatibili con quelle del suo secolo, e dall'altro di una dispersa molteplicità di "fatti della vita" "que de novo emergunt et novo auxilio indigent" (gl. i Meijers). E sarà a B. che, nei primi anni del Trecento, Carlo II vorrà affidare la revisione delle Consuetudini, Napoletane, già raccolte dai cives Il communi consensu universitatis", "con ampio mandato di modificare, aggiungere, detrarre ". È stato osservato (Trifone) che le manifestazioni normative dell'ordinamento monarchico in età angioina vengono classicamente presentate dal legislatore come attività di natura squisitamente interpretativa, sicché il precetto nuovo appare in stretta continuità con l'antico (giustiniano o svevo che sia) proprio là dove è insieme rilevata la sua novità, secondo un dettato che direttamente richiama le costituzioni giustiniane inserite a mo, di preambolo nella compilazione (cap. 82, proemio, ediz. Trifone, p. 151). Per altro, se la natura interpretativa era uno dei postulati fondamentali di tutta la visione medievale del diritto e dello Stato e aveva già trovato espressioni inequivocabili in testi famosissimi della scuola bolognese fin dalle origini, è degno di nota che proprio nel *Regnum* si insista su questi motivi, come è sintomatico che il protonotaro B. trovi necessario ripeterli solennemente ai sudditi nell'annunciar loro riforme e integrazioni d'istituti. Quei sudditi che avevano assistito al succedersi di una dinastia a un'altra erano pur sempre i medesimi soggetti di diritto già astretti da vincolo di fedeltà al sovrano precedente. Così si palesavano da un lato la risalente struttura feudale del Regno, dall'altro un'esigenza di legalità che è peculiare alla vita giuridica del Medioevo italiano. L'affermazione d'una continuità istituzionale e normativa nell'ordinamento del *Regnum* si converte, soddisfacendo l'esigenza del potere centrale di mantenere salda la compagine al riparo da sommovimenti, comunque diretti (per essi basti pensare alla "factio Siculorum", n. 59), nella piena adesione del legislatore angioino a quel principio di legalità che in altre regioni d'Italia assolveva a diverse funzioni e faceva scudo a ben altri interessi popolari. L'orientamento di B. in materia feudale si risolve peraltro nell'accentuazione di caratteri risalenti alle origini dell'istituto. La inalienabilità del feudo, propria dell'ambiente frat~co, si fa qui irrinunciabilità, ponendo in luce in capo al vassallo una situazione di potere-dovere, di potestà-obbligo, intorno alla quale si concentra la struttura unitaria del rapporto. Non a caso quella degli officiales *Regni* era vista da B. come una funzione riconducibile sotto la medesima categoria potestà-obbligo . Risulta chiaro quindi per qual motivo B. ritenga che il feudatario non possa esimersi dal servitium rinunciando al *beneficium*, allo stesso modo e per la stessa ragione che l'officialis non può rinunciare al proprio

ufficio (Quaestio XXXI). Domina su tutto l'interesse del sovrano, e in generale del *dominus*, alla prestazione: questo rilievo dell'interesse del concedente spiega a pieno da un lato l'accennata tendenza del protonotaro alla personalizzazione del feudo, e in genere del potere, dall'altro l'opposta tendenza a scindere nei feudi "ignobili" la prestazione dalla titolarità del beneficio (un esempio nella glossa 65 Meijers). B. scorge nelle ripetute concessioni di "privilegio" ai feudatari francesi, o comunque legati alla corte, e al clero un efficace strumento per consolidare il prestigio e gli interessi della nuova classe dominante, e un mezzo per rafforzare i legami tra il *Regnum* e la Chiesa. Così il potere regio viene dipanandosi in officia funzionalmente connessi alla concessione d'un beneficio (basti pensare al rilievo delle prestazioni militari e alla cura mostrata da B. legislatore nel sancire la regolamentazione d'un tale *servitium*, che comporti l'obbligo dell'arruolamento da parte del feudatario: *Constt.* 85, 91, 92, 97, 143), in contrasto e per reazione agli spontanei fermenti locali, al fine di opporre un decentramento amministrativo, capillare quanto quello promosso dalle città, ma derivato direttamente o mediatamente dall'*auctoritas regia*. Implicazioni politiche di tal sorta chiariscono la situazione giuridica del vassus, cui non è dato - come s'è detto sopra - di por fine unilateralmente al rapporto mediante un atto di rinuncia *al beneficium*. Ma v'è di più: l'avvento d'un nuovo signore feudale determina l'obbligo nei vassalli di prestargli giuramento. In un documento redatto da B. (G. M. Monti, *Dai Normanni agli Aragonesi*, p. 193) Si prescrive l'adempimento coattivo "compellatis iuris remediis constrictivis" del "sacramentum fidelitatis seu assecuracionis"; cioè l'obbligarsi alla prestazione e all'effettivo adempimento del suo contenuto è qui imposto al soggetto per una esigenza di certezza non dissimile, anche se posta in una dimensione diversa, da quella che "iuxta Regni usum et consuetudinem" aveva assegnato al *sacramentum* la funzione di certificare il costituirsi d'un rapporto feudale. Per intendere nel suo significato tanta insistenza nella elaborazione degli obblighi del *vassus*, si deve osservare che il feudo concretizza nell'ordinamento del *Regnum*, così come esso si articola negli anni di B., la struttura fondamentale, il modulo su cui viene a dimensionarsi il gioco degli interessi che si stabilizza in rapporti intersoggettivi, da un lato, e dall'altro l'equilibrio politico e la stessa posizione del *rex* "exemptus ab imperio, cui non est subiectus... sed est ligius Romanae ecclesiae, cum habeat Regnum in feudum ab ecclesia" (gl. *post mundi machinam*, in *Const.* I, 1). Si viene così realizzando in tal modo frequentemente una coincidenza tra membri della classe baronale e detentori di pubblici poteri, tra baroni e *officiales*, tra feudatari e funzionari regi; il titolare del feudo è così investito di una posizione non rinunciabile e insieme di poteri sugli inferiori (che sovente B. collega analogicamente a quelli degli *officiales*: cfr. glosse 11, 12, 23 Meijers), il cui esercizio si appalesa come obbligatorio (ad esempio una costituzione di Roberto autorizza i baroni ad esercitare l'ufficio dei *magistri iurati*: *Const.* 95, Trifone). In tal senso è significativo l'esame del pensiero di B. rispetto alle manifestazioni patologiche di tale esercizio, cioè quando questo sia affatto negletto, o in parte tralasciato (come nel caso della *militia*), o rappresenti occasione per abusi e ingerenze da parte dei feudatari (*Constt.* 96, 110, Trifone). La condizione del *rex siciliae, dominus* di fronte agli ecclesiastici da lui investiti di feudi particolari, a sua volta *vassus* della Santa Sede, spiega la posizione di privilegio dei feudatari ecclesiastici rispetto ai laici; ma tale posizione è da vedersi tanto in senso negativo - come dispensa da certi gravami e oneri che ricadono in generale sui feudatari -, quanto in senso positivo, come *favor religionis* nei confronti dei fini, spirituali e in alcuni casi assistenziali, perseguiti dai religiosi (cfr. la *littera*, p. 236, in Monti, *Dai*

Normanni agli Aragonesi). Il feudo ecclesiastico dunque suggerisce la considerazione del contenuto dei poteri del *vassus*, indicando in questi la *ratio* del *privilegium* stesso. Se questo avviene nel pensiero di B. per i feudi ecclesiastici, denuncia però, nel caso speciale, una tendenza, che viene appunto consolidandosi con la sua opera, a dare un contenuto positivo, appunto funzionale, al feudo in generale. Nell'opera legislativa e dottrina di B. l'esercizio di poteri pubblici da parte dei feudatari è connesso non più naturalmente, ma funzionalmente, col godimento del *beneficium* e ricade non entro una sfera di facoltà, bensì in un complesso sistema di obblighi, onde acquista il suo reale significato quella stessa irrinunciabilità del feudo, cui s'è accennato ripetutamente. Il feudo in sostanza veniva a inserirsi nella vita dello stato come una sua funzione positiva. 16 da credersi che non fosse estranea a questo orientamento la condizione del *Regnum Siciliae* come feudo della Santa Sede, condizione profondamente ambigua d'un *rex superiorem non recognoscens* che si professava vassallo del pontefice. Noti sono i problemi teorici e pratici che un tal carattere del *Regnum* aveva posto ai giuristi meridionali; qui basti ricordare come B. sia pienamente cosciente della loro gravità e mostri una sicura conoscenza delle soluzioni che i giuristi precedenti avevano costruito (gl. *post mundi machinam*, in *Const.* I, 1). Secondo B., tutti i *reges* sono soggetti "*ratione imperii*", pertanto l'istituzione di questo vincolo non è condizionata alla prestazione del *sacramentum fidelitatis* all'imperatore. Un tal vincolo di lealtà costituisce a tal punto un *naturale* delle attribuzioni dei *reges*, da essere oscurato solamente da un corrispondente vincolo che legghi il *rex* particolare all'altra autorità suprema, il papa, e tragga il suo titolo da un espresso *iuramentum fidelitatis*, com'è appunto il caso del *Rex Siciliae*. Per quel che concerne i poteri che il sovrano attribuisce ai suoi officiali, per B. essi si riducono in sostanza alla cura della *communis utilitas*. Ià questo il principio da cui B. fa derivare logicamente da un lato l'obbligo degli officiali ad esercitare le proprie funzioni (gll. 11, 12, 13, in Meijers), dall'altro la sanzione della decadenza applicata a quelli di loro che commettano "*aliquem iniustum minacem fervorem*" a danno dei propri *provinciales* (gl. inedita nel ms. Rossiano 582, f. 123 r. a.), o la sanzione a carico del giudice che emani una sentenza difforme dalla legge (gl. 8, in Meijers). Il metodo di B. è quello dettato dai problemi che egli era chiamato a risolvere: basti pensare al suo frequente ricorrere all'uso dello strumento dell'*adsimilatio* (nell'unità della sua visione politica, per es., il vassallo è assimilato all'*o cialis* [q. XXXI] per alcuni effetti, l'fideiussore al *servus* per altri [gl. 50, in Meijers]; la *stipulatio* al *iudicium* [gl. 85, in Meijers]). I procedimenti logici affermatosi nella scuola di Bologna s'incontrano nella sua opera con la ricchezza delle loro implicazioni pratiche: la stessa *distinctio*, che si sarebbe prestata a vane esercitazioni, appare nelle sue glosse come un mezzo per il dominio di una fenomenologia giuridica quanto mai varia, e denota spesso in B. una vigilante sensibilità lessicale e grammaticale (91- 35, in Meijers). Ci restano di B. le seguenti opere interpretative: glosse alle *Constitutiones* ed ai *Capitula Regni*, composte dopo il 1315 (secondo il Capasso, dopo quelle di Andrea di Isernia), edite due volte a Napoli come *Aurea glossa* nel 1550 (Matthia Cancer, Paulus Sukanappi); e nel 1556 a Lione (*apud haeredes Iacobi Iuntae*). Giustiniani cita un'edizione del 1533 (Lione); nel 1552 appaiono, in un'edizione napoletana, unite al *commentarius* d'Andrea di Isernia, e così ancora a Lione (*apud haeredes Iacobi Iuntae*) nel 1560 e nel 1568. Una raccolta di *Singularia*. Si tratta di 105 *additiones* alla glossa ordinaria civilistica, copiate poi insieme, non sempre con l'indicazione del passo del *Corpus Iuris cui si riferiscono*; la maggior parte riguarda il *Digestum Vetus*. Vennero stampate nell'edizione di Napoli

del 1550, insieme con l'*Aurea glossa* alle *Constitutiones* (ove compaiono con altri *Singularia* di Andrea da Capua, di Nicola Ruffo, di Andrea d'Isernia, e di altri) e in seguito nel 1560 a Lione, e nei *Singularia doctorum in utroque iure*, Lugduni 1570, 11, ff. 179-184; Francofurti 1596, 11, ff. 317-326. Trentasei *quaestiones*, raccolte e pubblicate da Tommaso Grammatico alle sue *Additiones ad Constitutiones Regni* (Venetiis 1563, f. i 69v). Glosse al *Digestum Vetus*, al *Codex* e alle *Institutiones* si conservano in manoscritti della Biblioteca Vaticana (*Vat. lat.* 1413, 1428) e dell'abbazia di Monte Cassino (122): il Meijers e i suoi allievi ne pubblicarono 85 (E. M. Meijers, *Iuris interpretes saeculi XIII*, Napoli 1925). Ma altre, al *Digestum Infortiatum* e al *Codex*, restano inedite (nei manoscritti *Ross.* 582, ff. 107, 112 V, 118, 123, 157 V, 252 v, e *Urb. lat.* 166, f. 9 v e *passim*). Il *De Afflictis* cita (*decisio* 134) un *Tractatus de appretio sive forma super appretio* e alcuni *consilia* (*Commentarius super libris feudorum*, in cap. *de Marchia*, n. 4) di Bartolomeo. Non meno importante dell'opera scientifica di B. è quella legislativa, racchiusa in numerosi capitoli recanti il suo nome nella subscriptio (Trifone, *Indice*). Tutta la legislazione di Carlo II e Roberto porta, però, l'impronta del protonotaro e non si può escludere che altri capitoli siano stati effettivamente redatti da lui. Una congerie di atti, dal contenuto più vario (*rescripta*, *litterae*, ecc.), si conserva nei registri angioini (edita, in parte, da Minieri-Riccio, Monti, Cutolo). B. aveva sposato in prime nozze Mattia di Fránco, nipote del famoso giurista Taddeo da Sessa. Da questo matrimonio nacquero otto figli, di cui uno, Giacomo, fu associato al padre nella carica di protonotaro nel 1307, ma gli premorì già nel 1312. Dopo la morte della prima moglie B. si risposò con Margherita de Lauria, figlia del famoso ammiraglio e vedova del conte Ugo di Chiamonte, che gli sopravvisse.“

XX.

Andrea **di Capua**, * ca. 1200/20, + post 1269³, # nella chiesa dei frati minori di Capua; oo Giovanna **NN**.

prese il cognome dalla sua città d'origine, il cognome autentico era **d'Episcopo**). Avvocato fiscale sotto Federico II di Hohenstaufen e più tardi sotto Carlo I d'Angiò, del quale fu anche familiare e consigliere. La notizia fornita da Luca da Penne - accettata comunemente dagli scrittori - che vorrebbe il B. *patronus fisci* di Federico II, presente a Capua nel 1220 (*Curia capuana*) e ispiratore della costituzione *Cum concessiones* (*Lib. Aug.* II. 29) che sottoponeva a revisione tutte le concessioni e i privilegi ottenuti in precedenza, è stata messa in dubbio dal Giustiniani seguito dal Savigny e dal Meijers e dai suoi allievi (*Iuris interpretes...*, p. 152) i quali sospettano che la citazione di Luca debba riguardare piuttosto Andrea di Capua⁴. Sein Name „d'Episcopo“ deutet auf den Juristen, Verwaltungsfachmann und staufischen Regenten Giacomo di Capua, 1219 Bischof, später Erzbischof (s.u.) als nahem und namengebenden Verwandten hin.

XXI. ?

di Capua Giacomo, * 1180, + ante 1243.

Ampia biografia di Fulvio DELLE DONNE in Federiciana (2005): „nato con ogni probabilità a Capua intorno agli anni Ottanta del XII sec., secondo uno strumento notarile del 1241, oggi perduto ma citato da Michele Monaco (1630), era figlio di

³ Giovanni Antonio Summonte, *Historia della città e regno di Napoli*, 1748, p.244 nennt ihn 1269 als avvocato fiscale neben anderen Juristen unter Verweis auf die Quelle: Archivio I. L & S f.121 e f.129 (anno 1269).

⁴ Vgl. F. Liotta, *Bonello, Andrea*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XI, Roma 1969, pp. 776-777.

Daniel Amalphitanus. La sua formazione dovette essere prevalentemente giuridica, dal momento che soprattutto per tale tipo di competenze fu attivo presso la corte imperiale, dove trascorse gran parte della vita. Del resto, anche buona parte della sua carriera ecclesiastica sembra essere scaturita proprio dai suoi stretti rapporti con Federico II, che già nel 1221 lo definì "nutritus et fidelis noster", e, l'anno successivo, anche *familiaris*: titolo, di cui G., a partire dal marzo 1224, si fregiò con regolarità. G. venne elevato alla dignità di vescovo di Patti non prima della fine del 1219, dal momento che nel settembre di tale anno quella sede episcopale risulta ancora vacante, anche se la sua prima menzione come titolare di quel seggio si ha solo il 25 ottobre 1221, quando lo troviamo in qualità di messo imperiale presso papa Onorio III. Dunque, anche da alto rappresentante della gerarchia ecclesiastica, G. continuò a prestare regolarmente i propri servizi all'imperatore: nel 1222 fu incaricato, insieme con il Gran Maestro dell'Ordine teutonico Ermanno di Salza, di svolgere una missione diplomatica presso la Curia romana; a Catania, nel febbraio del 1224, fu più volte testimone dell'imperatore per privilegi rilasciati in favore dell'Ordine teutonico. L'anno dopo, lo Svevo ricorse a G. addirittura come suo procuratore nel matrimonio che gli avrebbe portato in dote la corona di Gerusalemme. Nell'agosto del 1225, infatti, accompagnato da una flotta di quattordici galee comandata dall'ammiraglio Enrico di Malta, G. si recò a S. Giovanni d'Acri, dove, nella chiesa di S. Croce, a nome dell'imperatore, pose l'anello nuziale al dito di Iolanda, figlia di Giovanni di Brienne ed erede del Regno di Gerusalemme. G. si trovava ancora in Terrasanta quando, il 25 settembre 1225, fu nominato arcivescovo di Capua da Onorio III, che intendeva, in tal modo, trovare una soluzione alle controversie che l'avevano contrapposto all'imperatore relativamente alla gestione delle cariche ecclesiastiche nel Regno. Federico II, tuttavia, offeso per i veti precedentemente opposti dal papa contro i suoi candidati e risentito per la sua mancata consultazione riguardo alla nuova nomina, rifiutò, in un primo momento, di ratificare la traslazione di G. da Patti a Capua. Così, dopo il suo rientro da Acri, G. tornò a reggere la sede vescovile siciliana, da cui mancava dal 1223. La controversia trovò soluzione solo quando Federico II, nell'ottobre del 1226, rinunciò ad opporre resistenza contro le nuove nomine ecclesiastiche, e, il 30 marzo 1227, papa Gregorio IX, appena eletto, portò a piena esecuzione la nomina. Anche in qualità di arcivescovo di Capua G. proseguì la sua attività di collaborazione con il sovrano, malgrado su quest'ultimo, a partire dal settembre del 1227, gravasse il peso della scomunica. Prese parte, infatti, alla crociata del giugno 1228, che avrebbe portato alla conquista incruenta del S. Sepolcro. È difficile, però, dire se G. accompagnò Federico II fin dall'inizio della spedizione: infatti, da una notizia riportata dal più tardo cronista Bartolomeo di Neocastro, ma che potrebbe essere priva di fondamento, parrebbe che, durante la permanenza di Federico II in Terrasanta, G., insieme con l'arcivescovo di Palermo, Berardo, abbia tenuto il *baliatum* del neonato Corrado, figlio dell'imperatore. In ogni caso, il 18 marzo 1229, G. assistette, insieme con l'arcivescovo Berardo di Palermo, con il Gran Maestro dell'Ordine teutonico Ermanno di Salza e con altri nobili, alla cerimonia che vide Federico II fare il suo trionfale ingresso nel tempio del S. Sepolcro, acclamato quale miracoloso strumento della provvidenza divina. Tornato dalla crociata, negli ultimi mesi del 1230 G. venne ancora una volta impiegato dall'imperatore come messo presso la Curia di papa Gregorio IX, e, pur non partecipando direttamente ai trattati di San Germano e Ceperano, l'arcivescovo di Capua dovette comunque svolgere un importante compito di mediazione tra l'imperatore e il papa, facendo in modo che si potesse giungere a un accordo sulle

garanzie di pace. Tra il maggio ed il luglio del 1231 la presenza di G. è attestata a Melfi presso la corte di Federico, dove funse da testimone alla conferma imperiale della successione al trono di Boemia e alla concessione di un beneficio all'arcivescovo di Brema. In quell'occasione egli prese anche parte alla stesura della raccolta di leggi che, poco dopo, venne emanata proprio a Melfi (v. *Liber Constitutionum*). Questa notizia può essere desunta da una lettera in cui Gregorio IX rimproverava G. come diretto responsabile della compilazione di quelle "constitutiones destitutivas salutis et institutivas enormium scandalorum". È difficile, tuttavia, stabilire in che misura G. abbia collaborato alla compilazione delle *Constitutiones*: non sappiamo, cioè, se egli si sia limitato a impreziosirne il dettato con infiorettature retoriche – come sembrerebbe risultare dalle giustificazioni dell'arcivescovo riportate dal testo del rimprovero papale – o se abbia curato anche la parte normativa relativa alla Chiesa e al clero del Regno. Certo è che G. vantava una riconosciuta abilità letteraria: l'estrema ricercatezza del suo stile prosastico può essere desunta dal commercio epistolare, piuttosto fitto, che egli ebbe con il logoteta e protonotario imperiale Pier della Vigna, tramandato in gran parte nel terzo libro dell'epistolario di quest'ultimo. Nello stesso periodo in cui si andavano redigendo le Costituzioni melfitane G. svolse un ruolo non secondario anche nella grande riforma finanziaria che proprio allora si andava preparando e che avrebbe costituito il fondamento economico del nuovo stato svevo. In ogni caso, la presenza di G. presso l'itinerante corte dell'imperatore continua a essere attestata con una certa regolarità anche negli anni successivi. A partire dal 1235 e fino a tutto il 1239, insieme con l'arcivescovo di Palermo e, poi, con il vescovo di Ravello, svolse le mansioni di reggente del Regno in assenza di Federico II, impegnato prima oltralpe e poi in Italia settentrionale. Insomma, le sue competenze in materia giuridica, amministrativa e fiscale dovettero essere considerate preziose; e non solo da Federico II, ma anche da Onorio III e da Gregorio IX, che pure gli affidarono importanti incarichi ufficiali di mediazione. A partire dal dicembre del 1239, alcuni mesi prima, quindi, che Federico tornasse in Italia meridionale, il ruolo di G. nell'amministrazione dello stato si fece meno impegnativo, a causa di una grave malattia che lo avrebbe portato alla quasi totale infermità e, infine, alla morte. Da allora la sua attività si svolse prevalentemente presso la sede arcivescovile di cui era titolare, pur mantenendo stretti i rapporti con l'imperatore, al quale lasciò molti dei suoi beni. Dell'ottobre e del novembre 1242 sono gli ultimi documenti, emanati a Capua, che lo confermano ancora in vita. Da una comunicazione inviata da Federico II ai maestri razionali Tommaso da Brindisi e Procopio alla fine di marzo del 1243 (ma erroneamente datata all'anno precedente dal suo editore), si apprende che in quella data G. era già morto.“

XXII.

Daniel Amalphitanus